

RG 3528/2021

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

nella persona della Dott.ssa Angela Coluccio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all'udienza del 19.3.2024 e vertente

TRA

\* , rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. \* , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in \*

ATTORE

E

DOTT. \* C.F. \* rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata su foglio separato, dall'avv. \*

CONVENUTO

**MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con l'atto introduttivo iscritto a ruolo il 21.1.2021, il \* citava in giudizio il dott. \* per l'udienza dell'18.5.21 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 67, comma secondo, l. fall. dei pagamenti indicati in narrativa per l'importo complessivo di Euro 177.219,55;

2) comunque e per l'effetto, condannare il sig. dott. \* alla restituzione al [...] \* della complessiva somma di Euro 177.219,55, oltre agli interessi di mora dalla notifica dell'atto di citazione, sino alla data dell'effettivo soddisfo;

3) con vittoria di spese, competenze, onorari, e accessori di legge.

A sostegno delle proprie richieste l'attore deduceva che: - in data 12.06.2018 il Tribunale di Roma procedeva alla dichiarazione di fallimento della \* [...] nominando G.D. alla procedura il Dott. [...] Contro\* e curatore l'avv. [REDACTED] [REDACTED]

- nell'ambito della predisposizione della relazione ex art. 33 l. fall., il Curatore accertava che il dott. \* nel semestre antecedente la data del 28.07.2017 in cui è stata presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo da parte della \* cioè nel cd. periodo sospetto, aveva ricevuto pagamenti per l'importo di complessivi Euro 177.219,55 mediante bonifico bancario, quale corrispettivo a titolo di onorario per l'attività di attestatore;

- con ricorso ex artt. 160 e 161 l. fall. in data 28.07.2017, la \* aveva depositato dinanzi al Tribunale di Roma la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, pubblicata nel Registro delle Imprese il 31.07.2017;

- sulla scorta di contratto di conferimento di incarico professionale del 31.01.2017, il dott. \* aveva ricoperto il ruolo di attestatore ex art. 161, co. 3, e 67, co. 3, l. fall - il contratto era a titolo oneroso per la Società, e dalla lettera dello stesso si evinceva che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico l'onorario sarebbe stato complessivamente pari ad Euro 130.000 oltre spese vive ed accessori di legge;

- la detta domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale intestato con decreto del 12.06.2018, a causa "di assorbente ragione, di fattibilità giuridica";

- che i detti pagamenti erano revocabili ai sensi dell'art. 67, comma secondo, e 69 bis l. fall..

Si costituiva ritualmente il convenuto che contestava tutte le deduzioni e pretese avanzate dal \* nei propri confronti in quanto infondate, in fatto e in diritto, sia in termini di an che di quantum debeatur e così concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, da pronunziarsi anche in via incidentale, così giudicare: 2 3 - nel merito, in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere tutte le, e ciascuna delle, domande e delle pretese avanzate dal \* ;

- nel merito, in via subordinata, disporre la compensazione tra il credito vantato dal dott. \* con quello che dovesse essere riconosciuto al \* con contestuale dichiarazione di estinzione del reciproco rapporto di dare e avere;

- nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il dott. \* è creditore del \* per l'attività svolta in forza dell'incarico professionale del 31 gennaio 2017 dell'importo di euro 130.000 oltre IVA;

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

All'udienza del 19.3.2024 la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

La domanda è fondata nei limiti di seguito riportati.

La revocabilità dei pagamenti in discorso è supportata e provata dalla ricorrenza di tutte le condizioni in fatto previste dalla disposizione di cui all'art. 67, comma secondo, l. fall.: il pagamento di un debito della Società fallita, il suo compimento nel cd. periodo sospetto di un anno antecedente alla data di dichiarazione di fallimento, la conoscenza da parte dell'accipiens creditore dello stato di decozione del proprio debitore.

Il curatore del \* , dalle scritture contabili e dalle risultanze documentali rinvenute, ha correttamente considerato revocabile il pagamento effettuato dalla Società in bonis in favore del professionista convenuto, poiché esso rientra all'evidenza nel disposto di cui all'art. 67, comma secondo, l. fall..

Dalla documentazione versata in istruttoria si evince che il pagamento del debito scaduto ed esigibile effettuato dalla \* non ha comportato beneficio alcuno per gli altri creditori della massa, alla luce del contenuto del decreto di inammissibilità della procedura di concordato.

Si riporta quanto statuito dalla Cassazione a Sez. Unite nella sentenza nr 42093/2021: “In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice 3 4 del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.”.

Le Sezioni Unite hanno svolto una dettagliata ricostruzione sistematica dell'istituto della prededuzione, nel cui quadro il credito del singolo professionista, incaricato dal debitore di espletare un'attività finalizzata all'accesso alla procedura di concorso, in tanto è prededucibile nel successivo fallimento, in quanto la prestazione che la compendia sia stata funzionale alle finalità della procedura concordataria in base da una valutazione di strumentalità che il giudice di merito è chiamato a compiere ex ante.

Sulla scorta di tale valutazione l'intervento professionale deve aver contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa.

È, altresì necessario che il debitore abbia guadagnato perlomeno l'ammissione al concordato preventivo, di modo che i suoi creditori siano stati messi in grado di esprimersi sulla proposta loro rivolta.

In buona sostanza, nella prospettiva accolta dalle Sezioni Unite viene disattivato ogni automatismo fra esercizio dell'attività del professionista in ottica d'accesso al procedimento concorsuale e acquisizione del rango prededuttivo del credito.

Sull'automatismo fa premio, infatti, l'imprescindibilità di una valutazione a priori di inerenza necessaria tra prestazione professionale e accesso alla concorsualità, secondo una declinazione concettuale puntualmente e diffusamente esplicitata dalla Suprema Corte.

L'utilità in concreto, nel quadro tracciato, non assurge a filtro idoneo a intercettare le prededuzioni, eppure conserva un rilievo pregnante nel contenzioso sull'inadempimento del professionista, se del caso eccepito in ambito fallimentare dal curatore al fine di escludere la speciale qualità del credito.

Pertanto gli atti che abbiano comunque comportato un depauperamento nella sfera patrimoniale della fallita sono assoggettabili all'esperimento dell'azione revocatoria, essendo il fine precipuo della norma in discorso quello di evitare che atti pregiudizievoli per la massa dei creditori possano sfuggire al regime perequativo della revoca.

Devono essere sottratti alla gittata applicativa dell'art. 67 l. fall. solo i costi dei professionisti incaricati dal debitore della predisposizione della proposta di concordato preventivo e della assistenza nel corso del relativo procedimento, nonché dell'attestatore, esclusivamente nella ipotesi in cui debitore stesso sia stato ammesso al concordato preventivo e l'ammissione non sia revocata.

Se vi sia un inadempimento (ovvero anche solo un non puntuale adempimento), il curatore potrà eccepire l'inadempimento o l'inesatto adempimento del mandato professionale laddove il professionista ne faccia richiesta in prededuzione, conseguendo addirittura l'esclusione di detto credito dal passivo ovvero, laddove il pagamento sia stato già effettuato prima della domanda di concordato, come nel caso di specie, il curatore ha titolo per esperire l'azione revocatoria sussistendo, insieme agli altri requisiti richiesti dall'art. 67 richiamato, la carenza della strumentalità all'accesso alla procedura concorsuale minore che ne giustificherebbe l'esenzione.

Nella fattispecie de quo, l'inadempimento ex art. 1218 cod. civ. del convenuto, è pacifico e risulta per tabulas se si tiene conto che il concordato proposto, per il quale il medesimo dott. \* ha attestato la fattibilità e la veridicità dei dati aziendali, è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale a causa "di assorbente ragione, di fattibilità giuridica".

La declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria rende – di per sé – revocabili tutti i pagamenti eseguiti nei confronti dei professionisti che hanno prestato la propria attività di assistenza alla Società nella iniziativa concordataria perché l'opera professionale resa non si è posta in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di sanatoria dell'impresa poi fallita. L'art. 111 l. fall. da cui discende la prededucibilità del credito in parola va letto in parallelo con l'art. 67, comma 3, lett. g), che, appunto, prevede l'esclusione della revocatoria fallimentare per «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali»: nella fattispecie de quo la prestazione professionale resa dal convenuto non si è rivelata funzionale, vista la declaratoria di inammissibilità del concordato. L'analisi della normativa vigente, alla luce della Giurisprudenza di legittimità richiamata, porta a concludere che la ratio legis è quella di legare la prededucibilità e/o la non revocabilità del credito all'esito della procedura in termini di "utilità" e funzionalità.

In sintesi la prededucibilità e/o la non revocabilità del credito del professionista che abbia offerto le proprie prestazioni per verificare la possibilità che l'imprenditore potesse accedere alla procedura concorsuale vengono meno per il caso in cui la predetta procedura non abbia buon esito e non è sufficiente il mero legame funzionale con essa.

Ne consegue, che nel caso che ci occupa, i pagamenti effettuati dalla fallita nel semestre precedente alla data del 31.07.2017 (e dunque sino a tutto il 31.01.2017) non rientrano né possono rientrare nelle ipotesi di esenzione di cui all' art. 67, comma terzo, l. fall., come non sarebbero del pari astrattamente idonei a fondare la richiesta di prededucibilità del relativo credito nell'eventuale istanza di ammissione.

I pagamenti sopra indicati devono pertanto essere dichiarati revocati e inefficaci nei confronti della massa dei creditori e l'odierno Convenuto, conseguentemente, deve essere condannato alla restituzione in favore del fallimento della somma ingiustificata-mente acquisita.

Ricorre nella fattispecie anche il requisito dello stato soggettivo di presunzione di conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza della soc. fallita.

La conoscenza da parte del dott. \* dello stato di insolvenza in cui versava il proprio debitore risulta dalla considerazione che il Professionista ha prestato la propria attività di attestatore nell'ambito della predisposizione della domanda di concordato liquidatorio in cui si afferma espressamente che la DOOC era in crisi "ormai irreversibile". Il convenuto, quindi, proprio in ragione della posizione qualificata di Professionista individuato dalla Società ricorrente per l'attestazione della fattibilità e della veridicità dei dati aziendali, finanziari e contabili, era a conoscenza dello stato di insolvenza conclamato in cui versava la \*. Va accolta invece, la eccezione resa dal convenuto sul quantum, poichè il fallimento ha fornito la prova di pagamenti per il minor importo di euro 136.926, e pertanto la somma da revocare in favore del fallimento è di euro 136.926.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

- accoglie la domanda e dichiara l'inefficacia ex art. 67, comma secondo, l. fall. dei pagamenti di euro 136.926, effettuati, in ragione della opera professionale prestata per la società fallita quale di attestatore nell'ambito della predisposizione della domanda di concordato liquidatorio, in favore del convenuto Dott. Contro\* - per l'effetto, condanna il sig. dott. Contro\* alla restituzione al \* della predetta somma, al netto dell'Iva, oltre agli interessi di mora dalla notifica dell'atto di citazione, sino alla data dell'effettivo soddisfo;

liquida le spese processuali in complessivi euro 15.000 e le compensa per un terzo;

- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore del residuo delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.000 oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 06/03/2025

Il Giudice dott.ssa Angela Coluccio